



SOMMARIO

MESE DI FEBBRAIO 2007

LA NUOVA MISURA DI DEDUCIBILITÀ
DELLE SPESE TELEFONICHE PER
IMPRESE E LAVORATORI AUTONOMI

PAG. 1

NOTIZIE FLASH
AREA CONSULENZA DEL LAVORO

PAG. 4

QUALITÀ E CERTIFICAZIONE
CUOIO E PELLI: TERMINOLOGIA E
SIMBOLOGIA PER L'IDENTIFICAZIONE

PAG. 5

AMBIENTE E SICUREZZA
SCADENZA DENUNCIA MUD
IN MATERIA DI RIFIUTI

PAG. 6

SPECIALE FINANZIAMENTI

PAG. 7

SCADENZARIO

PAG. 8

LA NUOVA MISURA DI DEDUCIBILITÀ' DELLE SPESE TELEFONICHE PER IMPRESE E LAVORATORI AUTONOMI

Dal **2007** le spese sostenute per l'acquisto, anche tramite contratto di leasing, l'impiego e la manutenzione di apparecchi di **telefonia fissa e mobile** sono **deducibili nella misura dell'80%**. La nuova disposizione riguarda sia le imprese che i lavoratori autonomi.

In ambito IVA la normativa non ha subito modifiche per cui rimane la detraibilità dell'IVA secondo il principio dell'inerenza per la telefonia fissa e nella misura del 50% per la telefonia mobile.

Risultano invariate la deducibilità dei costi e la detraibilità dell'IVA per le spese in esame sostenute dalle imprese di autotrasporto, riconosciute nella misura del 100%, nel limite di un apparecchio per veicolo.

APPARECCHI TELEFONICI INTERESSATI DALLA NUOVA DISPOSIZIONE

Nella previgente formulazione, l'art. 102, comma 9 (ammortamento beni materiali) così come l'art. 54, comma 3-bis (determinazione reddito lavoro autonomo) del TUIR, facevano riferimento alle:

“apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa sulle concessioni governative”

Per effetto del riferimento alla concessione governativa, la limitata deducibilità (50%) era applicabile ai c.d. “telefoni cellulari”.

Ora l'art. 1 commi 401 e 402, legge Finanziaria 2007, ha modificato i citati articoli 102 e 54 del TUIR, identificando gli apparecchi di telefonia con riferimento alle:

“apparecchiature terminali per servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui alla lettera gg) del comma 1 dell'articolo 1 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al Dlgs 1° agosto 2003, n.259”

Per i non addetti ai lavori, significa che la nuova versione degli articoli 102 e 54 del TUIR, comprendono come oggetto sia gli impianti di telefonia fissa che quelli di telefonia mobile (cellulari).

NUOVE MISURE DI DEDUCIBILITA' DEI COSTI

La previgente disciplina, limitava la deducibilità al 50% soltanto ai costi relativi alla telefonia mobile.

- Va precisato che in presenza di un impianto di telefono fisso **utilizzato promiscuamente**, ovvero anche per fini personali, da un imprenditore individuale/lavoratore autonomo, si doveva limitare la deduzione al 50%.

Ora, con la Finanziaria 2007, il **limite alla deducibilità è fissato nella misura dell'80%** e trova applicazione non solo per le **spese riferite alla telefonia mobile ma anche a quella fissa.**

La limitazione riguarda sia **le imprese** che i **lavoratori autonomi** per le spese relative a:

- **quote ammortamento, canoni di locazione** anche finanziaria o di **nolegg**io e le **spese di impiego e manutenzione.**

Non ha subito modifiche il regime di deducibilità riservato alle **imprese di autotrasporto**, per le quali rimane la possibilità di **dedurre integralmente (100%)** i costi in esame limitatamente ad **un impianto per ogni veicolo.**

REGIME DI DEDUCIBILITA' DELLE SPESE TELEFONICHE

Soggetti interessati	Fino al 31.12.2006		Dall'1.1.2007	
	Telefonia fissa	Telefoni cellulari	Telefonia fissa	Telefoni cellulari
Lavoratori autonomi		50%		80%
Imprese				
Imprese di autotrasporto	100% (*)	100%	80%	100% Nel limite di un apparecchio per veicolo

(*) salvo l'eventuale utilizzo promiscuo (personale).

Considerato che la nuova misura applicabile ai beni sopra individuati è di tipo “forfetario” **sembra superata** la necessità di **ridurre la deducibilità al 50% se l'utilizzo di detti beni è promiscuo.**

DETRAIBILITA' DELL'IVA A CREDITO

In ambito IVA l'art. 19-bis1 lett. g), DPR 633/72 non ha subito alcuna modifica né per quanto riguarda l'individuazione degli

apparecchi né per quanto riguarda la misura dell'IVA detraibile.

Di conseguenza, l'IVA a credito relativa alle spese di acquisto, utilizzo e manutenzione degli apparecchi telefonici, è permessa nella misura:

- determinata in base al **principio dell'inerenza** per gli apparecchi di **telefonia fissa**;
- del **50%** per gli apparecchi di **telefonia mobile.**

Per espressa previsione della lettera g) anche ai fini IVA, con riferimento alla telefonia mobile, le **imprese di autotrasporto**

possono **dedurre integralmente l'IVA a credito** nel limite di **un impianto per ciascun veicolo**.

REGIME DI DETRAIBILITA' DELL'IVA A CREDITO DELLE SPESE TELEFONICHE

Soggetti interessati	Ante e Post Finanziaria 2007	
	Telefonia fissa	Telefoni cellulari
Lavoratori autonomi	100% (*)	50%
Imprese		100%
Imprese di autotrasporto		

(*) Tenendo presente il principio di inerenza.

DECORRENZA DELLE NUOVE DISPOSIZIONI

La nuova misura di deducibilità dei costi pari all'80% e l'applicazione della stessa alla telefonia fissa decorrono, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, **a decorrere dal 2007**.

La situazione si può così schematizzare.

IMPIANTO TELEFONICO	TIPOLOGIA SPESE	IMPRESSE / LAVORATORI AUTONOMI			
		DETRAZIONE IVA A CREDITO		DEDUZIONE SPESE	
		Fino al 31.12.2006	Dall'1.1.2007	Fino al 31.12.2006	Dall'1.1.2007
FISSO	acquisto/leasing traffico telefonico	100% (*)		100%	80%
	Manutenzione e riparazione				
FISSO (uso promiscuo)	acquisto/leasing traffico telefonico	50% (**)		50%	80%
	Manutenzione e riparazione				
MOBILE	acquisto/leasing traffico telefonico	50%		50%	80%
	Manutenzione e riparazione				
MOBILE (imprese autotrasporto)	acquisto/leasing traffico telefonico	100% nel limite di un apparecchio per veicolo			
	Manutenzione e riparazione				

(*) Tenendo presente il principio di inerenza.

(**) Si ritiene congruo ipotizzare un utilizzo al 50%.

DETERMINAZIONE ACCONTI PER IL 2007

Al fine della **determinazione degli acconti IRPEF/IRES/IRAP** relativi al 2007 è

necessario assumere come imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata applicando la **nuova percentuale di deducibilità**.

Daniele Gaspari
Area Consulenza Fiscale



Le istruzioni INPS su apprendisti e assunzioni agevolate

Il **comma 773** della Legge Finanziaria 2007 ha introdotto importanti modifiche contributive e previdenziali in materia di **apprendistato**.

Con effetto sui periodi contributivi maturati a decorrere **dal 1° gennaio 2007**, infatti, la contribuzione dovuta dai datori di lavoro per gli apprendisti artigiani e non artigiani è complessivamente rideterminata nel **10 per cento** della retribuzione imponibile, con alcune riduzioni previste per coloro che occupano **fino a 9 addetti**. La stessa aliquota è applicabile anche in caso di assunzione agevolate.

Ora l'INPS, con la **Circolare 23 gennaio 2007, n. 22**, fornisce:

- i criteri per il calcolo dei dipendenti;
- i chiarimenti in merito alle assunzioni agevolate;
- le modalità espositive per il Modello DM10/2 e Emens

Con le nozze niente disoccupazione

La Corte di Cassazione, con la **Sentenza n. 25 del 4 gennaio 2007**, è intervenuta in merito alla corresponsione dell'indennità di disoccupazione per una lavoratrice che si era dimessa dopo aver contratto matrimonio.

Nello specifico la lavoratrice aveva presentato le proprie dimissioni entro un anno dalle avvenute pubblicazioni di matrimonio, **non confermando** però la sua scelta davanti l'ufficio del lavoro.

Senza tale conferma, continua la Sentenza, le **dimissioni vanno considerate nulle** e il rapporto di lavoro continua a sussistere, di conseguenza non vi sono i presupposti per la corresponsione dell'indennità di disoccupazione che per tale motivo non va erogata.

Chiarimenti ministeriali sull'apprendistato professionalizzante

Il Ministero del Lavoro, con le **Note n. 4/2007 e n. 5/2007**, è intervenuto in risposta ad appositi

interpelli per fornire chiarimenti in merito alla disciplina dell'apprendistato professionalizzante.

In particolare, il Ministero ha rispettivamente precisato che:

- in caso di assunzione di un apprendista part-time non è ammissibile l'intervento preventivo del servizio ispettivo per valutare la congruità dell'orario di lavoro con l'obbligo formativo;
- il monte annuo pari a 120 ore di formazione formale previsto dal D.Lgs n. 276/2003 deve essere inteso come un limite minimo inderogabile dalla contrattazione collettiva.

Le aliquote 2007 per co.co.co. e associati in partecipazione

La Legge Finanziaria 2007, al **comma 770** dell'unico articolo 1, ha previsto un innalzamento dell'aliquota contributiva pensionistica per gli iscritti alla Gestione Separata INPS nella seguente misura:

- 23 per cento, per coloro che non risultano assicurati presso altre forme obbligatorie;
- 16 per cento, per gli altri iscritti alla gestione.

Con la **Circolare 11 gennaio 2007, n. 7** l'INPS fornisce alcuni importanti chiarimenti in merito.

Viene precisato come le aliquote sopra indicate, valide anche per gli associati in partecipazione:

- debbano essere **incrementate** del contributo aggiuntivo dello 0,50 per cento;

non **debbano essere incrementate dell'1 per cento previsto, fino lo scorso anno, al superamento della prima fascia pensionabile.**

Patrizia Pizzinelli
Area Consulenza del Lavoro

Cuoio e pelli: terminologia e simbologia per l'identificazione

Borsette, valigie, cinture, ma anche poltrone, divani e sedie... insomma tutto ciò che è fabbricato in pelle e in cuoio: a questi prodotti - e alle pelli con cui sono realizzati - si applica la nuova norma [UNI 11212](#) "Cuoio - Termini, definizioni e simbologia di identificazione".

La norma è nata infatti dall'esigenza degli utilizzatori della pelle e del cuoio di avere simboli chiari e validi per tutti i tipi di prodotti e una terminologia uniforme per definire i differenti tipi di pelle,

La norma prevede sostanzialmente **tre tipi di simboli** per l'identificazione dei materiali.

Il primo è il simbolo specifico per il "Cuoio" (vedi pittogramma a lato); il secondo è relativo al "Cuoio rivestito" ed è rappresentato dallo stesso simbolo ma con un rombo all'interno; il terzo simbolo -un semplice rombo- indica invece che il prodotto è realizzato in plastica, gomma o altro materiale.



Per evitare un eccessivo proliferare di simboli, che potrebbero ingenerare confusione nei consumatori, la norma UNI utilizza quelli già previsti dalla [direttiva europea 94/11/CEE](#) relativa all'etichettatura delle calzature.

Altrettanto importante al fine di una corretta informazione ai consumatori è la **terminologia**: solo utilizzando gli stessi termini è possibile capire in modo inequivocabile di che cosa stiamo parlando e quindi cosa ci accingiamo ad acquistare.

Se -ad esempio- parliamo di cuoio pieno fiore la norma ci spiega che si tratta di pellame che ha conservato la grana originale in quanto non è stato sottoposto ad alcun trattamento meccanico che

informazioni che è poi possibile trasmettere a beneficio dei consumatori finali.

Va infatti ricordato che identificare un materiale con un simbolo grafico significa trasparenza verso l'utilizzatore e impegno alla qualità e alla sicurezza. La norma - che si applica a tutti i tipi di cuoio e di pelli - è perciò destinata in particolare ai conciatori che potranno così disporre di un'utile guida per marcare i propri prodotti e comunicare in maniera "trasparente" con i propri clienti (generalmente aziende di trasformazione del cuoio).

potesse alterarla; se parliamo di cuoio rivestito dobbiamo invece sapere che si tratta di pelle la cui superficie ha subito dei trattamenti, come per esempio la verniciatura o l'applicazione di film con spessore coprente superiore a 0,15 mm ma non maggiore di un terzo dello spessore totale.

Il termine vacchetta ci indica invece - senza possibilità di errori- che si tratta di pelle bovina conciata al vegetale, generalmente di piccole dimensioni, utilizzata prevalentemente per oggettistica d'arredamento, valigeria, corsetteria, cinture e selleria.

Infine il termine nappa ci indica che l'articolo è realizzato in pelle morbida a pieno fiore, generalmente di montone, agnello o capretto.

Emanuela Magrini

Area Qualità e Certificazione



Scadenza Denuncia M.U.D. in materia di Rifiuti (30 Aprile 2007)

Si ricorda che entro il **prossimo 30 Aprile
scade il termine per la Denuncia M.U.D.
riferita all'anno 2006**

Sono tenuti ad effettuare tale denuncia le seguenti tipologie di imprese:

- Produttori di rifiuti pericolosi;
- Trasportatori di rifiuti speciali e/o pericolosi;

- Recuperatori di rifiuti speciali e/o pericolosi;
- Smaltitori di rifiuti speciali e/o pericolosi.

Sono escluse dall'obbligo della denuncia le imprese che hanno prodotto nell'anno 2006 solo rifiuti speciali non pericolosi.

Gli uffici ambiente-sicurezza di Confartigianato Cesena (tel. 0547.642511) sono a disposizione per qualsiasi chiarimento e per assolvere al suddetto adempimento.

Area Ambiente & Sicurezza



AGEVOLAZIONI ALLE PMI CHE INVESTONO IN FONTI RINNOVABILI

UBICAZIONE PROGETTI

Territorio Nazionale

DESTINATARI

Piccole e medie imprese

b) Consorzi e Società consortili costituiti da PMI e, se ricorre il caso, in % minore anche da enti pubblici.

Con le seguenti caratteristiche:

Iscrizione al registro delle imprese

Trovarsi in regime di contabilità ordinaria

Aver chiuso ed approvato almeno un bilancio su base annuale.

PARAMETRI DIMENSIONALI

A) Piccole imprese

— max 50 dipendenti

— fatturato annuo non superiore ai 7 milioni di EURO

oppure

— stato patrimoniale non superiore ai 5 milioni di EURO

B) Medie imprese

— max 250 dipendenti

— fatturato annuo non superiore ai 40 milioni di EURO

oppure

— stato patrimoniale non superiore ai 27 milioni di EURO

Le imprese descritte ai punti A), B), devono possedere il requisito dell'INDIPENDENZA.

NB. Per il calcolo della dimensione dell'impresa si utilizza la precedente normativa in materia di criteri di individuazione di PMI.

INIZIATIVE FINANZIABILI

Progetti dedicati, esclusivamente, all'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica e/o di calore (termica) che utilizzino FONTI RINNOVABILI, riconducibili alle seguenti tipologie tecnologiche:

Impianti fotovoltaici connessi alla rete per la produzione di energia elettrica di potenza nominale complessiva compresa tra 20 kWp e 50 kWp (vedi potenza nominale di targa singolo impianto).

Importante ricordare che:

- 1 impianto suddiviso in più impianti deve avere un unico punto di connessione;

- gli impianti ammessi sono quelli che costituiscono parte degli elementi costruttivi di strutture edilizie o siano installati su strutture edilizie, compresi gli elementi di arredo urbano.

- Non sono ammessi impianti con moduli al suolo.

Impianti eolici connessi alla rete per la produzione di energia elettrica di potenza nominale complessiva compresa tra 20 kWp e 100 kWp (vedi potenza nominale di targa singolo aerogeneratore).

Importante ricordare che:

- 1 impianto costituito da più aerogeneratori deve avere un unico punto di connessione;

- la taglia minima di ogni aerogeneratore dovrà essere maggiore uguale a 10kW

- gli impianti ammessi sono quelli che costituiscono parte degli elementi costruttivi di strutture edilizie o siano

installati su strutture edilizie, compresi gli elementi di arredo urbano.

Impianti solari termici per la produzione di calore a bassa temperatura che impiegano collettori piani vetrati, sottovuoto e piani non vetrati, di superficie lorda compresa tra 50 e 500 m², equivalenti a 35 e 350 kW.

Impianti termici a cippato o pellets da biomasse per la produzione di calore di potenza nominale compresa tra 150 e 1000 kW.

Importante ricordare che:

- La taglia minima di ogni bruciatore dovrà essere > a 150 kW

Ulteriori specifiche tecniche in merito all'ammissibilità degli impianti saranno verificate relativamente a ciascun progetto.

SPESE AMMISSIBILI

realizzazione di diagnosi energetiche e studi di fattibilità strettamente necessari per la progettazione dell'intervento (max 5% investimento totale);

progettazione dell'intervento;

fornitura dei materiali e dei componenti necessari alla realizzazione dell'intervento nonché quelli di consumo specifico;

installazione e posa in opera degli stessi;

eventuali opere edili strettamente necessarie alla realizzazione dell'intervento.

NB. Il COSTO MASSIMO AMMISSIBILE dipende dalla potenza nominale dell'impianto e dalla superficie lorda dei collettori per impianti solari termici a bassa temperatura.

Maggiori oneri in termini di produzione documenti e dichiarazioni saranno richiesti alle imprese che sosterranno investimenti di costo superiore a € 100.000,00

ENTITA' e TIPOLOGIA DEL CONTRIBUTO

I progetti ammessi otterranno un contributo A FONDO PERDUTO, con diverse intensità a seconda di:

1) Impianti fotovoltaici:

misura massima del 50% dei costi ammissibili

misura massima dal 55% al 60% dei costi ammissibili per PMI situate nelle aree depresse d'Italia.

2) Impianti eolici

misura massima del 30% dei costi ammissibili

3) Impianti solari termici per produzione calore a bassa temperatura

misura massima del 30% dei costi ammissibili

4) Impianti termici a biomasse

misura massima del 30% dei costi ammissibili

TEMPISTICHE DI ATTUAZIONE DELLE INIZIATIVE

L'investimento dovrà terminare entro e non oltre 180 giorni dalla data di ricevimento del decreto di ammissione all'agevolazione.

L'impresa beneficiaria dovrà comunicare al Ministero l'avvenuto inizio dei lavori.

TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di finanziamento potranno essere inviate a partire dal **26 febbraio 2007**

Il bando si chiuderà ad esaurimento delle risorse disponibili.

Chiara Ricci
Resp. Leggi di incentivazione

Febbraio 2007

venerdì 16 febbraio

- IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI

Versamento delle ritenute relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati del mese precedente

- IRPEF ADDIZIONALE REGIONALE/COMUNALE

Ultimo giorno utile per eseguire il versamento delle quote dell'addizionale regionale/comunale all'IRPEF, trattenuta sui redditi di lavoro dipendente/pensione (mese di gennaio)

- IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI LAVORO AUTONOMO

Versamento delle ritenute relative a redditi di lavoro autonomo (mese di gennaio)

- IVA LIQUIDAZIONE MENSILE

Termine per procedere alla liquidazione nonché al versamento dell'imposta eventualmente a debito relativa al mese precedente

- IVA LIQUIDAZIONE TRIMESTRALE

Termine per procedere alla liquidazione nonché al versamento dell'imposta eventualmente a debito (contribuenti trimestrali "speciali" - IV trimestre 2006)

- CONTRIBUTI IVS - ARTIGIANI E COMMERCianti

Ultimo giorno utile per il versamento dei contributi IVS (IV quota fissa 2006)

- GESTIONE SEPARATA INPS

Versamento da parte dei committenti e degli associanti del contributo previdenziale sui compensi corrisposti nel mese precedente

- CONTRIBUTI INPS MENSILI

Versamento all'INPS da parte dei datori di lavoro dei contributi previdenziali a favore della generalità dei lavoratori dipendenti, relativi alle retribuzioni maturate nel mese precedente

- AUTOLIQUIDAZIONE INAIL

Predisposizione del modello per il calcolo e pagamento del premio INAIL (regolazione 2006 e anticipo 2007)

- IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI

Termine per il versamento dell'imposta sugli intrattenimenti del mese precedente

- TFR SALDO IMPOSTA SOSTITUTIVA

Versamento del saldo dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR

- IRPEF ALTRE RITENUTE ALLA FONTE

Versamento delle ritenute operate nel mese precedente relative a redditi derivanti da provvigioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio, utilizzazioni di marchi ed opere dell'ingegno e associazione in partecipazione

- IVA COMUNICAZIONE DATI DICHIARAZIONI D'INTENTO

Invio telematico all'Amministrazione finanziaria dei dati relativi alle dichiarazioni d'intento ricevute nel mese precedente

martedì 20 febbraio 2007

- CONTRIBUTI ENASARCO

Termine per il versamento dei contributi da parte del mandante (IV trimestre 2006)

- IVA COMUNITARIA, ELENCHI INTRASTAT MENSILI

Presentazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari registrati o soggetti a registrazione; per i soggetti che utilizzano il sistema telematico EDI la scadenza è prorogata di 5 giorni (mese di gennaio)

mercoledì 28 febbraio 2007

- COMUNICAZIONE ANNUALE DATI IVA

Presentazione per via telematica della comunicazione annuale dati IVA (anno 2006)

- CIG RIDOTTA

Invio all'INPS della dichiarazione annuale per l'applicazione della CIG ridotta

- MODELLO DM10/2

Presentazione della denuncia mensile dei contributi previdenziali INPS dei lavoratori dipendenti (mese di gennaio)

- DENUNCIA EMENS

Invio telematico all'INPS della denuncia delle retribuzioni e dei compensi corrisposti nel mese precedente a dipendenti e lavoratori assimilati

- STAMPATI FISCALI

Trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate, da parte delle tipografie e dei soggetti autorizzati alla rivendita, dei dati relativi alle forniture di documenti fiscali effettuate nell'anno precedente